

STATUTO

RIMINI HOLDING S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIMINI RN CORSO D AUGUSTO 154

Numero REA: RN - 314710

Codice fiscale: 03881450401

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO
UNICO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-05-2019 - Statuto completo	2
--	---

competente.

Null'altro essendovi da deliberare, nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa l'assemblea di trattazione della parte straordinaria essendo le ore 9,30 (nove e minuti trenta), dando atto che essa continua per la trattazione della parte ordinaria.

Le spese del presente atto e sue dipendenti e conseguenti sono a carico della società.

Il presente atto sarà, a cura di me Notaio, depositato presso il competente Registro delle Imprese per la sua iscrizione ai sensi di Legge.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione, ed in parte a mano da me su otto facciate di due fogli del quale prima delle firme ho dato lettura in assemblea al comparsante che lo approva.

F.TI. PAOLO FAINI - MAURO PLESCIA NOTAIO

Allegato "A" alla raccolta n. 12.062

STATUTO

RIMINI HOLDING S.P.A.

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Articolo 1 - denominazione

1.1 E' costituita una Società per azioni denominata "**Rimini Holding s.p.a.**", retta dalle norme del presente statuto.

Articolo 2 - sede sociale e domicilio dei soci

2.1 La Società ha sede nel Comune di Rimini, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2 L'assemblea dei soci può deliberare lo spostamento dell'indirizzo della sede legale, o istituire o sopprimere sedi secondarie. Nell'ambito del Comune sopra indicato, l'organo amministrativo può modificare la sede legale e istituire o sopprimere unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

2.3 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, è, a tutti gli effetti, quello risultante dal libro soci.

Articolo 3 - durata della Società

3.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall'assemblea dei soci.

Articolo 4 - oggetto sociale

4.1 La Società è strumento amministrativo-organizzativo del Comune di Rimini, mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa, nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi

di interesse pubblico di cui il Comune è portatore.

4.2 La Società - che opera esclusivamente a favore del Comune di Rimini, quale suo "ente strumentale in house", esercitando, per conto di esso, presso le società partecipate, i propri diritti (amministrativi e patrimoniali) di socio - ha per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione e alla gestione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi; in particolare, la Società ha lo scopo di:

- a) assicurare compattezza, coordinamento tecnico e finanziario e continuità nella gestione delle partecipazioni societarie possedute per conto del socio Comune di Rimini;
- b) esercitare, sulla base degli indirizzi ricevuti dal socio unico Comune di Rimini, funzioni di indirizzo strategico delle società partecipate;
- c) concedere finanziamenti alle società partecipate.

4.3 Sono espressamente esclusi:

- a) il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale;
- b) la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita, mediante offerta al pubblico, di strumenti finanziari disciplinati dal D.Lgs.24.02.1998, n.58, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art.106 del D.Lgs.01.09.1993, n.385;
- c) qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs.58/1998;
- d) qualsiasi attività imprenditoriale e/o commerciale.

4.4 In quanto "società strumentale in house" del Comune di Rimini la società è obbligata a conseguire, nello svolgimento dei compiti ad essa statutariamente affidati dal medesimo Comune, una percentuale del proprio fatturato non inferiore a quella stabilita dalle norme di legge vigenti.

Articolo 5 - gestione delle partecipazioni nelle società in house providing del Comune di Rimini

5.1 In coerenza con quanto stabilito al precedente articolo 4.1 del presente statuto, la Società è strumento del Comune di Rimini anche per quanto concerne la gestione delle relative partecipazioni nelle società qualificabili come "società in house providing" ai sensi della legislazione e/o della giurisprudenza nazionale e/o comunitaria vigente.

5.2 Allo scopo, la Società tiene apposita rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, relativamente a ciascuna delle società partecipate qualificabili come "società in house providing" ai sensi della legislazione e/o della giurisprudenza nazionale e/o comunitaria vigente.

5.3 La rendicontazione separata di cui al comma precedente è il risultato delle scritture contabili tenute, in relazione a ciascuna attività svolta secondo il modello dell'in house providing, dalle società partecipate.

5.4 Quando gli organi sociali devono assumere deliberazioni circa le società partecipate qualificabili come "società in house providing" del Comune di Rimini ai sensi della legislazione e/o della giurisprudenza nazionale e/o comunitaria vigente o le attività da esse svolte, ciò deve essere inequivocabilmente indicato nell'ordine del giorno.

5.5 Quando nella stessa seduta gli organi sociali devono deliberare in ordine a più argomenti, le votazioni relative alle partecipazioni ed attività nelle società in house providing devono essere tenute distinte da quelle aventi differente oggetto.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO

Articolo 6 - capitale sociale e sue variazioni

6.1 Il capitale sociale è di Euro 100.700.000,00 (centomilionisettecentomila) ed è suddiviso in n.100.700.000 (centomilionisettecentomila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna.

6.2 Le azioni della Società devono rimanere di proprietà del Comune di Rimini per tutta la durata della Società.

6.3 In caso di trasferimento di azioni o diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

6.4 Non è consentito porre in essere alcun negozio, ivi compresi la costituzione di pegno o usufrutto, che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni della Società, in contrasto con le previsioni dell'articolo 6.2. Diversamente, il negozio è inefficace nei confronti della Società e dei soci e non dà diritto all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali da parte dei terzi. Le azioni devono essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle azioni medesime, in contrasto con le previsioni dell'articolo 6.2. Gli atti che determinino siffatte conseguenze sono inefficaci nei confronti della Società e dei soci e non danno ai terzi diritto all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

6.5 E' consentita l'acquisizione presso i soci di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di deposito, sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito, alle condizioni previste dal Decreto Legislativo n.385/1993 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta del risparmio.

6.6 I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto

delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e di rimborso.

6.7 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo, previa conforme deliberazione assembleare.

6.8 Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili), con deliberazioni dell'assemblea dei soci.

6.9 In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoperte nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441, terzo comma, cod. civ..

Articolo 7 - azioni

7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

7.2 Ogni azione dà diritto ad un voto.

7.3 Le azioni sono indivisibili.

7.4 Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'assemblea dei soci in conformità alla legge e al presente statuto.

7.5 I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

Articolo 8 - obbligazioni

8.1 La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative, anche convertibili in azioni e/o con warrant, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

8.2 L'assemblea, con apposita deliberazione adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

8.3 Si applicano le disposizioni degli articoli da 2410 a 2420 ter del Codice Civile.

8.4 Le operazioni di cui ai commi precedenti sono praticabili sempre che risultino compatibili con l'obbligo della permanenza integrale del capitale sociale in capo al Comune di Rimini, nei termini di cui all'art.6 del presente statuto; diversamente esse sono inefficaci verso la Società ed i soci e non sono idonee ad attribuire alcun diritto amministrativo e patrimoniale.

Articolo 9 - strumenti finanziari

9.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2346, ultimo comma, cod. civ., a fronte dell'apporto di capitali da parte di soci o di terzi, la Società può emettere altri strumenti finanziari, diversi

dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche diritti amministrativi, diversi comunque dal diritto di voto in assemblea.

9.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

9.3 La Società può emettere detti strumenti finanziari per un importo complessivamente non eccedente la somma del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

9.4 La deliberazione di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

9.5 Gli strumenti finanziari che condizionino tempi ed entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società sono soggetti alle disposizioni degli articoli da 2410 a 2420 ter del Codice Civile.

9.6 Le operazioni di cui ai commi precedenti sono praticabili sempre che risultino compatibili con l'obbligo della permanenza integrale del capitale sociale in capo al Comune di Rimini, nei termini di cui all'art.6 del presente statuto; diversamente esse sono inefficaci verso la Società ed i soci e non sono idonee ad attribuire alcun diritto amministrativo e patrimoniale.

TITOLO III - ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale

E' vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, sopra indicati.

Articolo 10 - assemblea dei soci

10.1 Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci, compresi gli assenti, i dissenzianti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art.2437 cod. civ..

10.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno:

- a) entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio dell'esercizio in questione;
- b) entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il bilancio di previsione previsto dal successivo articolo 25, per l'approvazione di quest'ultimo. L'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio previsto alla precedente lettera a), può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed

all'oggetto della Società; in questo caso l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art.2428 cod. civ. (ovvero nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

10.3 L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

Articolo 11 - assemblea dei soci - convocazione

11.1 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel Comune di Rimini, mediante avviso comunicato ai soci - nel rispettivo domicilio risultante dal libro dei soci - tramite lettera raccomandata a.r. o fax, che risulti ricevuto

a) almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita per l'assemblea straordinaria o di quella stabilita per l'assemblea ordinaria avente all'ordine del giorno le materie indicate al successivo articolo 15.1, lettere f, g, i.1, i.2 e k;

b) almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea ordinaria avente all'ordine del giorno materie diverse da quelle indicate al precedente punto a).

11.2 Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

11.3 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

11.4 L'assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo assenti.

Articolo 12 - assemblea dei soci - intervento in assemblea

12.1 Possono intervenire all'assemblea i soci aventi diritto di voto, iscritti nel libro soci, almeno due giorni prima dell'assemblea e che abbiano depositato le loro azioni entro detto termine presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

12.2 Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta.

12.3 Gli enti possono intervenire all'assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona delegata mediante delega scritta.

12.4 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Articolo 13 - presidenza dell'assemblea

13.1 L'assemblea è presieduta:

- a) dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice-presidente se nominato, nel caso in cui la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione;
- b) dall'Amministratore unico, nel caso in cui la Società sia amministrata da un amministratore unico;
- c) da uno dei soci presenti all'assemblea, eletto dall'assemblea stessa, nel caso in cui non siano presenti i soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b).

13.2 Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

13.3 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 14 - quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea

14.1 L'assemblea ordinaria

- a) in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente;
- b) in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dai soci partecipanti e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente;

14.2 L'assemblea straordinaria

- a) in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.
- b) in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale presente.

14.3 I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.

14.4 I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da un notaio.

14.5 Le copie del verbale, autenticate dal presidente e dal segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

Articolo 15 - materie riservate all'assemblea ordinaria

15.1 L'assemblea ordinaria:

- a) sulla base delle disposizioni di legge vigenti, sceglie se la Società deve essere amministrata da un organo amministrativo collegiale (consiglio di amministrazione) o monocratico (amministratore unico);
- b) nomina:

b.1) gli amministratori e fra essi il Presidente del Consiglio di

amministrazione, in caso di Società amministrata da un Consiglio di amministrazione;

b.2) l'Amministratore unico, in caso di Società amministrata da un Amministratore unico;

c) nomina il Collegio sindacale e, qualora previsto per legge, il diverso soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

d) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e, qualora previsto per legge, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

e) approva il bilancio di esercizio;

f) approva il bilancio preventivo della Società e le relative modifiche, proposti dall'organo amministrativo ai sensi del successivo articolo 25;

g) autorizza l'organo amministrativo ad effettuare acquisizioni o dismissioni di partecipazioni societarie, dazione in garanzia di partecipazioni societarie, a prescindere dallo strumento con cui l'operazione viene realizzata (a titolo esemplificativo, non esaustivo, attraverso operazioni di scambio di partecipazioni, sottoscrizione del capitale sociale iniziale o aumento di capitale sociale con conferimento di denaro o di beni in natura, riduzione del capitale sociale, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, ecc.), accensione di finanziamenti passivi di qualunque tipo, concessione di finanziamenti attivi di qualunque tipo, assunzioni di lavoratori subordinati (a tempo determinato o indeterminato, parziale o pieno);

h) autorizza l'organo amministrativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo occasionale e/o professionale, di collaborazione e al conferimento di incarichi di consulenza e/o studio a prescindere dalla modalità di conferimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, con contratti di lavoro autonomo, occasionale o professionale, di collaborazione, di prestazione d'opera, anche intellettuale, di appalto, ecc.);

i) determina il voto che il legale rappresentante della Società dovrà esprimere in seno alle assemblee delle società partecipate - solamente nel caso in cui tale voto sia determinante (ovvero teoricamente imprescindibile, in virtù di una qualunque circostanza - a titolo esemplificativo, non esaustivo, disposizioni di legge, statutarie, contrattuali, consuetudini, quorum costitutivi e/o deliberativi della società partecipata) per l'adozione della deliberazione da parte dell'assemblea della società partecipata - sulle seguenti materie:

i.1) modifiche (che non costituiscano un mero adempimento di legge obbligatorio, privo di qualunque discrezionalità) dello statuto delle società partecipate;

i.2) trasformazioni, conferimenti, fusioni, scissioni e liquidazioni delle società partecipate;

j) determina il voto che il legale rappresentante della Società dovrà esprimere in seno alle assemblee delle società partecipate qualificabili come "società in house providing" ai sensi della

legislazione e/o della giurisprudenza nazionale e/o comunitaria

vigente sulle seguenti materie:

- j.1) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- j.2) approvazione del bilancio di previsione;
- j.3) determinazione del compenso spettante agli amministratori e ai sindaci;
- j.4) prestazioni di garanzie per mutui contratti per importo superiore ad Euro 250.000,00;
- j.5) acquisizione di nuovi servizi pubblici da parte di enti, escluse attività facenti parte di servizi già affidati o segmenti di essi;
- j.6) acquisizioni di servizi al di fuori dell'ambito territoriale degli enti locali soci, anche per il tramite di partecipazione a gara;
- j.7) acquisti e alienazioni di beni immobili di importo superiore ad Euro 250.000,00.
- k) autorizza il legale rappresentante alla sottoscrizione di atti di qualunque tipo (a titolo esemplificativo, non esaustivo, patti parasociali, convenzioni, contratti, ecc.) che incidano direttamente o indirettamente sulle materie previste ai precedenti punti g), i) ed j) del presente articolo;
- l) delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto volontariamente dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 16 - materie riservate all'assemblea straordinaria

16.1 L'assemblea straordinaria dei soci delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sull'emissione degli strumenti finanziari previsti al precedente articolo 9.1 e su ogni altra materia attribuita espressamente alla sua competenza dalla legge.

Articolo 17 - organo amministrativo: nomina, requisiti, durata, poteri e compenso

17.1 Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea ordinaria dei soci, la Società è amministrata alternativamente:

- a) da un amministratore unico, nominato dall'assemblea dei soci;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, nominati dall'assemblea dei soci secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.

17.2 Non possono ricoprire la carica di amministratore della Società coloro che non possiedano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dai vigenti *"indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Rimini presso gli enti"*.

17.3 Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.4 Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione e nel corso dell'esercizio venga meno la maggioranza

dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero consiglio di amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dell'organo amministrativo.

17.5 L'organo amministrativo della Società è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e il presente statuto riservano all'assemblea dei soci, sempre nel rispetto delle deliberazioni dell'assemblea dei soci come previste dall'articolo 15 del presente statuto.

In particolare compete all'organo amministrativo - per esso al relativo presidente, in caso di organo collegiale - la designazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate che, per qualunque motivo [a titolo esemplificativo, non esaustivo, disposizioni di legge, statutarie, contrattuali, consuetudini, possesso - nella società partecipata - di una partecipazione determinante (di maggioranza assoluta o comunque di entità o caratteristiche tali da essere teoricamente imprescindibile per l'assunzione della deliberazione di nomina degli organi)], spettino alla società. Tali designazioni devono essere fatte, in seno agli organi collegiali delle società partecipate competenti alla nomina, sulla base dei nominativi preventivamente scelti per iscritto con proprio atto dal socio unico Comune di Rimini, all'interno di una lista di candidati propositagli per iscritto dall'organo amministrativo della società, nel rispetto dei vigenti *"indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Rimini presso gli enti"*.

17.6 Agli amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea dei soci.

17.7 Nel caso in cui la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione l'assemblea dei soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, demandando al consiglio di amministrazione la ripartizione di tale somma tra i vari amministratori.

17.8 E' vietato corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

Articolo 18 - Presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione

18.1 Nel caso in cui la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione l'assemblea che nomina il consiglio di amministrazione nomina anche il presidente ed un vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

18.2 Il consiglio, su proposta del presidente, nomina, in occasione di ogni riunione, un segretario.

Articolo 19 - riunioni, deliberazioni e competenze del consiglio di

amministrazione

19.1 Il Consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il presidente, o in sua assenza o impedimento il vice presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o del collegio sindacale o da tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

19.2 La convocazione del consiglio è fatta con lettera raccomandata a.r., raccomandata a mano, o telefax, o posta elettronica (e-mail), contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, telefax da spedirsi almeno tre giorni prima, compreso quello di spedizione, a ciascun consigliere e a ciascun sindaco effettivo.

19.3 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, o, in sua assenza, dal vice presidente.

19.4 Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

19.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

19.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

19.7 Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal segretario.

19.8 Sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e non sono pertanto delegabili ai propri componenti le deliberazioni relative a:

- a) l'approvazione del bilancio di previsione della Società e delle relative modifiche;
- b) l'approvazione di tutte le operazioni previste dall'art.25.2, lettera b), di importo unitario complessivo (comprensivo di tutti gli oneri di qualunque natura - anche fiscale - in qualunque modo connessi) inferiore o uguale ad euro 250.000,00;
- c) la determinazione del voto da esprimere in seno alle assemblee delle società partecipate.

Articolo 20 - amministratore delegato

20.1 Nel caso in cui la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, questo, eccezion fatta per gli atti indicati all'articolo 19.8 e nei limiti dell'art.2381 cod. civ., delega le proprie attribuzioni ovvero singole categorie di atti, ad uno dei suoi membri - che in tal caso assume la carica di amministratore delegato - compreso il presidente, determinando i limiti della delega.

20.2 All'amministratore delegato, nell'ambito e nei limiti delle deleghe ad esso attribuite, spetta la gestione ordinaria della Società al fine di dare attuazione a quanto previsto nel bilancio di previsione, ed a tal fine sono attribuite in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo quelle ulteriori che gli potranno essere conferite dal consiglio di amministrazione, le seguenti deleghe:

a) gestire e coordinare la struttura interna della società;

b) predisporre la struttura organizzativa della Società e del gruppo, da sottoporre alla discussione ed approvazione del consiglio di amministrazione, valutando ogni possibile impatto in merito alle normative applicabili in materia (D.Lgs.231/2001);

c) predisporre un sistema di controllo interno di gruppo al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza nella gestione dei processi economici e finanziari delle società partecipate;

d) predisporre il bilancio di previsione della Società, come disciplinato dal successivo articolo 25, da sottoporre alla discussione ed approvazione del consiglio di amministrazione;

e) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi e passivi per la Società;

f) accendere e gestire rapporti bancari, finanziari e postali di qualunque tipo, con esplicita facoltà di apertura di rapporti utili ad ottenere affidamenti e/o anticipazioni, con conseguente rilascio delle eventuali garanzie, per importi non superiori ad euro 250.000,00;

g) instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorità e corti consentite dalla legge;

h) definire eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale e amministrativa, nonché presentare atti, ricorsi, querele, esposti e denunce alle autorità competenti;

i) nominare avvocati, procuratori ed arbitri conferendo agli stessi procure alle liti, nonché ogni potere in ordine alle eventuali relative transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, dandone tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione;

j) delegare, al fine di agevolare la gestione operativa, singoli dipendenti della Società, per il compimento di particolari atti;

k) nominare procuratori speciali, per il compimento di determinati atti rientranti nei suoi poteri o in quelli espressamente conferitigli dal consiglio di amministrazione;

l) dare attuazione a tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione, compiendo altresì tutti gli atti nonché tutte le operazioni ad esse collegate e conseguenti;

m) partecipare, in rappresentanza della Società, alle assemblee dei soci delle società partecipate, esprimendo il voto della Società sulle materie poste ai rispettivi ordini del giorno.

20.3 L'amministratore delegato riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.

20.4 Ciascun amministratore può chiedere all'amministratore delegato che, in consiglio, siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

Articolo 21 - rappresentanza della Società

21.1 La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque

autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano:

a) all'amministratore unico, nel caso in cui la Società sia amministrata da un amministratore unico;

b) al Presidente e all'amministratore delegato, per quest'ultimo nei limiti delle deleghe ricevute, nel caso in cui la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.

21.2 La firma per la Società spetta altresì a coloro ai quali l'organo amministrativo abbia conferito procura e nell'ambito e nei limiti dei poteri conferiti.

21.3 Compete al legale rappresentante della società rappresentare la stessa in seno agli organi collegiali delle società da essa partecipate, eventualmente conferendo apposita delega scritta a terzi, corredata da relative istruzioni di voto, nel caso di impossibilità a svolgere personalmente tale compito.

Articolo 22 - amministratore unico

22.1 Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente e dell'amministratore delegato, così come previste per legge e dal presente statuto.

Articolo 23 - collegio sindacale e revisione legale dei conti

23.1 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

23.2 Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, nominati dall'assemblea dei soci secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.

23.3 I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dello loro carica. La rinomina consecutiva può avvenire per un solo mandato.

23.4 Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina. E' vietato corrispondere ai sindaci gettoni di presenza deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

23.5 Secondo quanto previsto dall'art.2409 bis e seguenti del cod. civ., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assemblea dei soci, oppure, ricorrendone le condizioni di legge, dal collegio sindacale.

Articolo 24 - esercizio sociale e bilancio

24.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale, che prevede, fra l'altro, la separata

evidenziazione dei risultati economici conseguiti da ciascuna delle società partecipate qualificabili come "società in house providing" ai sensi della legislazione e/o della giurisprudenza nazionale e/o comunitaria vigente.

24.3 In sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'assemblea dei soci, l'organo amministrativo illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati nell'anno in oggetto in attuazione di quanto previsto nel relativo programma annuale contenuto nel bilancio di previsione preventivamente approvato dall'assemblea. Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art.2428 del codice civile, ovvero autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.

24.4 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;
- b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'assemblea.

24.5 Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

Articolo 25 - bilancio di previsione

25.1 Ogni anno, entro il 30 novembre, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea ordinaria entro il 31 dicembre, un bilancio di previsione, composto da un "programma annuale" e da un "programma pluriennale".

25.2 Il "programma annuale" contiene gli obiettivi che la Società intende perseguire per l'anno successivo e i mezzi da adottare per il loro perseguimento, indicando, tra l'altro:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività della Società e delle attività svolte dalle diverse società partecipate dalla Società stessa alla data di predisposizione del programma annuale stesso o da acquisire nel corso dell'anno di riferimento del programma annuale;
- b) il programma dettagliato (con l'indicazione degli importi previsti, per ciascuna operazione, in entrata o in uscita e delle modalità previste rispettivamente di impiego delle entrate e di finanziamento delle spese) di tutte le operazioni che la Società intende realizzare nell'esercizio successivo, aventi importo unitario complessivo (comprensivo di tutti gli oneri di qualunque natura - anche fiscale - in qualunque modo connessi) superiore ad € 250.000,00 e rientranti nelle seguenti fattispecie:
 - b.1) investimenti di qualunque tipo;
 - b.2) accensione di finanziamenti passivi di qualunque tipo;
 - b.3) concessione di finanziamenti attivi di qualunque tipo;
 - b.4) rilascio di garanzie (ipoteca, pegno, fideiussione, ecc.) di qualunque tipo;

b.5) acquisizioni o dismissioni di partecipazioni societarie, dazione in garanzia di partecipazioni societarie, a prescindere dallo strumento con cui l'operazione viene realizzata (a titolo esemplificativo, non esaustivo, attraverso operazioni di scambio di partecipazioni, sottoscrizione del capitale sociale iniziale o aumento di capitale sociale con conferimento di denaro o di beni in natura, riduzione del capitale sociale, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, ecc.);

b.6) vendita o affitto dell'azienda (o di un ramo d'azienda) da parte della Società e/o delle società partecipate;

c) la previsione del risultato economico dell'esercizio successivo della Società, rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 cod. civ., con separata evidenziazione dei risultati economici previsti di ciascuna delle società partecipate qualificabili come "società in house providing" ai sensi della legislazione e/o della giurisprudenza nazionale e/o comunitaria vigente;

d) la previsione dello stato patrimoniale della Società al termine dell'esercizio successivo, rappresentato secondo lo schema di stato patrimoniale di cui all'art.2424 cod.civ.;

e) il prospetto di previsione finanziaria della Società per l'esercizio successivo, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

25.3 Il programma annuale contiene in allegato la relazione di commento dell'organo amministrativo, che illustra e motiva le singole operazioni previste nel programma annuale.

25.4 Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale, ha durata triennale ed evidenzia, con riferimento al triennio successivo:

a) le linee di sviluppo delle diverse attività della Società e delle attività svolte dalle diverse Società partecipate dalla Società stessa alla data di riferimento del programma pluriennale stesso;

b) il programma di massima degli investimenti e di tutte le operazioni (scambi e acquisizioni o dismissioni di partecipazioni societarie, dazione in garanzia di partecipazioni societarie, ecc.) che la Società intende realizzare, in qualunque modo (a titolo esemplificativo, non esaustivo, attraverso operazioni di scambio di partecipazioni, sottoscrizione del capitale sociale iniziale o aumento di capitale sociale con conferimento di denaro o di beni in natura, di riduzione del capitale sociale, di fusione, di scissione, di liquidazione, ecc.), nel triennio successivo, relativamente alle partecipazioni societarie detenute alla data di riferimento del programma pluriennale, o da acquisire nel corso del triennio successivo, con l'indicazione di massima degli importi previsti, per ciascuna operazione, in entrata o in uscita e delle modalità previste rispettivamente di impiego delle entrate e di finanziamento delle spese.

25.5 Il programma pluriennale comprende, inoltre, distintamente per ogni esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti, riferiti al primo

esercizio: è scorrevole ed è aggiornato annualmente in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

25.6 Il programma annuale ha carattere autorizzatorio dell'assemblea dei soci nei confronti dell'organo amministrativo della Società, nel senso che gli investimenti e tutte le operazioni indicate al precedente articolo 25.2, lettera b), possono essere realizzati dall'organo amministrativo solamente se contemplate dal programma annuale preventivamente approvato dall'assemblea ordinaria dei soci e nel pieno rispetto dei limiti (di importo e procedurali) ivi previsti. In caso di presunta violazione di tale autorizzazione, i soci che detengano complessivamente almeno un decimo del capitale sociale possono richiedere, ai sensi dell'art.2367 codice civile, l'immediata convocazione dell'assemblea dei soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società. L'accertata violazione di tale autorizzazione può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori. Nel caso in cui nell'attuazione delle operazioni contemplate dal programma annuale approvato dall'assemblea ordinaria dei soci si prevedano delle variazioni (anche di importo e/o procedurali) dei dati indicati nel programma annuale stesso, l'organo amministrativo deve predisporre ed approvare tempestivamente le opportune variazioni del programma annuale (e contestualmente del correlato programma pluriennale) da sottoporre preventivamente all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 26 - relazione semestrale

26.1 Ogni anno entro il 31 luglio l'organo amministrativo predisporre, approva e trasmette ai soci una relazione semestrale, costituita da un conto economico consuntivo - redatto secondo lo schema previsto dall'art.2425 del codice civile - relativo al periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 giugno dell'anno in corso e contenente un resoconto dei provvedimenti assunti in attuazione del programma annuale approvato dall'assemblea ordinaria dei soci e delle eventuali ulteriori deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 27 - scioglimento e liquidazione della Società

27.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

27.2 L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.

Articolo 28 - collegio arbitrale speciale

28.1 Tutte le questioni relative a diritti disponibili che dovessero sorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la Società, nonché quelle promosse da amministratori e/o sindaci e/o liquidatori o nei loro confronti e comunque relative all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, saranno devolute alla decisione di un collegio arbitrale speciale, composto da tre membri, designati dal presidente del Tribunale di Rimini.

28.2 Saranno comunque escluse dalla cognizione del collegio:

a) le controversie che prevedono l'intervento obbligatorio del pubblico ministero;

b) l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci;

c) le impugnazioni del bilancio societario.

28.3 La domanda proposta dalla Società o nei suoi confronti dovrà altresì essere depositata entro 7 (sette) giorni presso il Registro delle Imprese del luogo nel quale la Società ha la sede legale.

28.4 Sarà ammesso l'intervento dei soci e di terzi.

28.5 Nelle questioni aventi ad oggetto la validità di una deliberazione assembleare, al collegio competerà il potere di disporre, su istanza di parte, la sospensione della deliberazione fino alla pronunzia della decisione definitiva.

28.6 La sospensione sarà revocabile su istanza di parte per nuove ragioni di fatto e di diritto.

28.7 Il collegio deciderà secondo diritto, avrà sede in Rimini e la decisione dovrà essere assunta nei termini di cui all'art.820 c.p.c..

Articolo 29 - rinvio

29.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.TI. PAOLO FAINI - MAURO PLESCIA NOTAIO

[illegible]